COMUNE DI CAGLIARI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ART. 11 COMMA 3 L. 431 del 09 dicembre 1998
GENNAIO-APRILE ANNUALITÀ' 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,* per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, della deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 e della determinazione n. 11278/593 del 21.04.2020 dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio edilizia residenziale (SER) avente per oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione del bando regionale. Anno 2020 – mesi gennaio – aprile" e in esecuzione della propria determinazione.

RENDE NOTO

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98, **gennaio-aprile Annualità 2020**.

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al giorno 19/06/2020 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Le domande pervenute entro il suddetto termine daranno titolo – qualora in regola – all'attribuzione del contributo con decorrenza 1° gennaio 2020 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Art. 1 - Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

2. Essere residenti nel Comune di Cagliari e nell'immobile per il quale si chiede il contributo, alla data di pubblicazione del bando;

3. Non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

4. Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla L.R. 13/89;

5. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o di unità immobiliare di proprietà pubblica destinata alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, sita nel Comune di Cagliari e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, non avente natura transitoria;
6. Il contratto di locazione deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo,

Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

1. Non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 13/89, secondo la definizione di seguito riportata: "Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 56 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre";

2. essere in regola con il pagamento del canone di locazione e della imposta di registro;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3 – Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

1. **Fascia A**: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di **due pensioni minime INPS (€ 13.392,00,** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre **sino al 14%** l'incidenza del canone sul reddito).
   L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

2. **Fascia B**: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%.**
   L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00.**

Art. 4– Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:
Concorrenti inseriti nella fascia **(A);**
Concorrenti inseriti nella fascia **(B)**.
Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito ISEE. Dette percentuali, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi per l'opposizione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Essa è efficace dal giorno della sua approvazione, ferma restando la possibilità, in capo agli interessati, di presentare opposizione.

La graduatoria definitiva, è approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 5 – Modalità di determinazione del contributo

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo annuale non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di € 3.098,00 annui**.

2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque **fino ad un massimo di € 2.320,00 annui.**

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo effettivo = € 3.600,00; canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00;
ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.
Quindi Ammontare di contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.320,00.

Il contributo annuo (Ca) determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per le Fasce A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile per i quali siano riscontrabili le ricevute di pagamento.

Per i nuclei familiari che includono persone ultra sessantacinquenni e/o disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% e in tal caso lo stesso può essere superiore al limite annuo di 3.098,00 (fascia "A") o al limite annuo di € 2.320,00 (fascia "B"), da rapportare al quadrimestre Gennaio-Aprile 2020.

Art. 6 – Modalità di erogazione del Fondo

il Comune provvede all'erogazione del contributo (proporzionalmente alla percentuale assegnata dalla R.A.S.) a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

Qualora il finanziamento assegnato dalla R.A.S. non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B, secondo l'indirizzo fornito dalla R.A.S. con la determinazione n. 11278/593 del 21.04.2020 del Servizio edilizia residenziale (SER).

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in copia, di pagamento del canone di locazione (in caso di ricevuta unica allegare fotocopia del documento del locatario o di chi quietanza), con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore. E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile.
Il contributo non sarà erogato quando lo stesso risulti all'atto della liquidazione inferiore a € 10,00.
Le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione del periodo di cui al presente bando (Gennaio-Aprile 2020), riferite ad un periodo già trascorso, dovranno essere allegate alla domanda.

Art. 7 – Termini di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione devono pervenire tassativamente, PENA ESCLUSIONE dal contributo, entro il termine di scadenza del 19/06/2020. In caso di recapito con raccomandata la domanda dovrà comunque pervenire al Comune entro il 19/06/2020.

Art. 8 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

- Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, reperibili nel sito istituzionale del Comune di Cagliari all'indirizzo www.comune.cagliari.it

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità in corso di validità, devono essere complete di tutta la necessaria documentazione ed indicare l'indirizzo e-mail ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al presente bando.

Le domande possono essere presentate:

- Tramite posta elettronica certificata, al seguente recapito**:** **protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it**
- Tramite posta elettronica ordinaria alla mail **servizi.sociali@comune.cagliari.it**
- Spedite mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
  Comune di Cagliari Servizio Politiche Sociali, c/o Protocollo generale Via Crispi, 2 - 09124 Cagliari

In caso di spedizione per posta sul retro della busta, o nell'oggetto della pec o della mail, contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la seguente dicitura "***Domanda di partecipazione Bando Affitti 431 Gennaio-Aprile 2020***"**.**
L'Amministrazione comunale non risponde di smarrimento o ritardo o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.
Le istanze inviate tramite servizio postale verranno prese in considerazione solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato per la presentazione.

Art. 9 – Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

1) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;

2) Copia del contratto di locazione;

3) Copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;

4) Copia della Attestazione ISEE, corredata da DSU, in corso di validità;

5) documentazione attestante eventuali invalidità od handicap pari o superiori al 67%, se sussistono le condizioni;

6) Per i cittadini di Stati extracomunitari: copia del titolo di soggiorno in corso di validità (copia del permesso di soggiorno o copia della richiesta di rilascio o di rinnovo)**;**

7) Ricevute a dimostrazione del pagamento del canone di locazione riferito al periodo Gennaio-Aprile 2020 ovvero dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità, del proprietario dell'immobile.

8) fotocopia dati del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili, necessari per l'accredito del contributo;

9) Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

Nel modello di domanda il richiedente attesterà il possesso dei requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del Comune e/o di altre Amministrazioni acquisibili d'ufficio.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 11 - Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione:

1) Domanda non firmata;
2) Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'Ufficio competente;
3) Domanda pervenuta oltre il termine previsto dal Bando.
4) Assenza dei requisiti indicati dal Bando

Art. - 12 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Teresa Carboni, Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

Il Dirigente
Dott.ssa Teresa Carboni